

ISCRIZIONE DI FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI IN ELENCHI SPECIALI: POSSIBILITA' DI AVVALIMENTO PER GLI OPERATORI ECONOMICI FACENTI PARTE DI UN GRUPPO

TERZO DECRETO CORRETTIVO

Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62

(G.U. n. 251 del 2 ottobre 2008 - in vigore dal 17 ottobre 2008)

Art. 45. Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi

(...)

1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.

(comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 152 del 2008)

lo scopo

La lettera i) del decreto in esame introduce il comma 1-bis all'art. 45 integrando le disposizioni relative all'iscrizione di fornitori e prestatori di servizi in elenchi ufficiali.

Il comma aggiuntivo dispone che l'iscrizione negli elenchi, da parte degli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, deve indicare i mezzi di cui essi si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.

Tal integrazione permette di dare piena attuazione all'art. 52, par. 1, della direttiva 2004/18/CE che prevede, appunto, la possibilità, per gli operatori facenti parte di un gruppo che desiderano iscriversi negli elenchi, di avvalersi delle capacità di altri operatori economici facenti parte del medesimo gruppo. Nelle osservazioni della Commissione europea, tale possibilità sembra prevista solo all'interno dell'art. 50 del Codice "per gli appalti di lavori, e più precisamente per ottenere la certificazione rilasciata nel quadro del sistema italiano di qualificazione delle imprese di costruzione, ovvero l'attestazione SOA che certifica la capacità ad eseguire lavori conformemente a tale sistema. Nella misura in cui esso non assicura detta possibilità in tutti gli altri casi, l'art. 45 del Codice appare dunque contrario alla direttiva 2004/18/CE".

A cura di Sonia LAzzini